



COMUNE DI PALERMO

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER IL
COMUNE DI PALERMO CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE
DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO – CUP: D71F22001680006**

QUESITI E RISPOSTE

Richiesta N° 1 del 21/08/2026

Testo quesito:

"Gentili, in merito alla procedura telematica in oggetto si chiede una delucidazione: sul disciplinare di gara, pag. 35, è presente l'elenco dei documenti da produrre per la parte amministrativa. Al punto 7 si fa riferimento al modello 04 Dichiarazione del GdL e relativi requisiti ed è indicato anche "...con CV". Pertanto i CV in autocertificazione da allegare, come previsto, nella busta tecnica, vanno allegati anche nella busta amministrativa oppure trattasi di refuso?".

Chiarimento:

Come previsto nel disciplinare di gara i CV in autocertificazione vanno allegati sia nella busta tecnica che nella busta amministrativa.

Richiesta N° 2 del 24/08/2026

Testo quesito n.1:

Il Capitolato Tecnico, art. 1, §1.5. prevede l'acquisto di spazi pubblicitari sulle principali testate televisive e/o giornalistiche a tiratura locale, regionale o nazionale. Si chiede di confermare se siano ammissibili, sia ai fini del raggiungimento dei quantitativi minimi indicati al medesimo paragrafo sia ai fini dell'impiego della quota di 120.000,00, anche testate giornalistiche regolarmente registrate e diffuse esclusivamente in formato digitale, prive pertanto di tiratura in formato cartaceo.

Chiarimento:

Si conferma che, ai fini dell'impiego del budget di € 120.000,00 destinato al Piano Media e del raggiungimento dei quantitativi minimi di pubblicazione richiesti dal Capitolato, sono ammissibili — oltre alle testate giornalistiche in formato cartaceo, che devono in ogni caso essere contemplate — anche le testate giornalistiche regolarmente registrate e diffuse in formato digitale.

Testo quesito n.2:

Il Disciplinare §6.2.2. richiede di aver predisposto, negli ultimi dieci anni, almeno un servizio di comunicazione istituzionale in favore di un Ente Pubblico di importo pari all'importo del presente appalto 435.000,00 IVA esclusa, non frazionabile. Si chiede di confermare che il requisito debba intendersi come di importo almeno pari

a 435.000,00 IVA esclusa, risultando pertanto idoneo a provarlo anche un servizio di importo superiore.

Chiarimento:

Si conferma che il requisito richiesto al §6.2.2. del disciplinare di gara deve intendersi come di importo almeno pari ad € 435.000,00, IVA esclusa, risultando pertanto idoneo a provarlo anche un servizio di importo superiore.

Testo quesito n.3:

Il Disciplinare §16; §18.1, Tabella 4. individua i documenti che compongono l'offerta tecnica (relazioni A, B, C, D e curricula) con i rispettivi limiti di pagine; il §18.1 individua i criteri e i sub-criteri di valutazione. I due elenchi non recano una corrispondenza esplicita. Si chiede di chiarire in quale dei documenti di cui al §16 debbano essere trattati i contenuti valutati da ciascun criterio della Tabella 4, con particolare riferimento ai sub-criteri 1.4 (Metodologie adottate per le attività oggetto dell'affidamento) e 1.5 (Valutazione dell'attinenza dei servizi analoghi).

Chiarimento:

Per la redazione dell'offerta tecnica, l'operatore economico dovrà attenersi ai criteri di valutazione indicati nella Tabella 4 del Disciplinare, da inserire all'interno dei documenti dell'offerta tecnica presentata di maggiore pertinenza previsti al §16.

Testo quesito n.4:

Sul Disciplinare §18.1, Tabella 4 e Tabella 5: La Tabella 4 descrive il sub-criterio 3.1 come presentazione di un caso d'uso relativo alla pianificazione e all'esecuzione di una campagna di comunicazione istituzionale. La Tabella 5 descrive il medesimo sub-criterio come presentazione di un caso d'uso relativo a strategia di comunicazione istituzionale per un evento di rilevanza, e precisa che il concorrente dovrà illustrare le pregresse esperienze progettuali degli ultimi 10 anni per la realizzazione di un massimo di n. 2 interventi. Si chiede di chiarire: a) quale delle due formulazioni debba intendersi prevalente ai fini della predisposizione dell'offerta; b) se il limite di un massimo di n. 2 interventi costituisca prescrizione vincolante ai fini della valutazione del sub-criterio 3.1 .

Chiarimento:

Per la redazione del sub-criterio 3 dell'offerta tecnica, l'operatore economico dovrà attenersi a quanto indicato nella Tabella 4 del Disciplinare.

Richiesta N° 4 del 03/09/2026

Testo quesito n.1:

Buongiorno,

Con riferimento al par. 6.2.2 "Servizio di punta" del Disciplinare di gara, si chiedono i seguenti chiarimenti. 1. Si chiede di confermare che il carattere non frazionabile del servizio di punta attenga all'unitarietà del rapporto contrattuale e non all'unicità dell'atto con cui le singole prestazioni sono state ordinate, e che pertanto rilevi come rapporto unitario un accordo quadro stipulato con un unico committente pubblico e con un unico operatore economico, all'esito di un'unica procedura di affidamento e senza riapertura del confronto competitivo, ancorché eseguito mediante contratti attuativi recanti CIG derivati.

2. Si chiede di chiarire se, in caso di raggruppamento temporaneo, il requisito di cui al par. 6.2.2 debba essere

posseduto interamente da un singolo componente del raggruppamento, ovvero se possa essere soddisfatto cumulativamente dai componenti, stante quanto previsto al par. 6.3 in ordine al possesso dei requisiti di capacità tecnica da parte del raggruppamento nel complesso.

Chiarimento:

Con riferimento al punto 1, si conferma che il carattere non frazionabile del servizio di punta attiene all'unitarietà del rapporto contrattuale e, pertanto, nel caso di accordo quadro con unico committente e unico operatore economico si fa riferimento all'accordo quadro eseguito mediante più contratti attuativi con il raggiungimento dell'importo minimo richiesto.

Con riferimento al punto 2, si chiarisce che, ai sensi del par. 6.2.2 del Disciplinare di gara, il requisito del Servizio di punta **"non è frazionabile"**. Di conseguenza, esso non può essere soddisfatto cumulativamente sommando servizi di importo inferiore eseguiti da più componenti del raggruppamento. I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso. Pertanto, il requisito si intende soddisfatto laddove almeno uno dei componenti del raggruppamento temporaneo lo possieda interamente, avendo eseguito un singolo servizio di punta conforme alle prescrizioni del par. 6.2.2.

Richiesta N° 5 del 06/09/2026

Testo quesito:

Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale previsto al paragrafo 6.2.2 del Disciplinare di gara, secondo cui l'operatore economico deve aver predisposto, negli ultimi dieci anni, almeno un servizio di comunicazione istituzionale in favore di un Ente Pubblico di importo pari a 435.000,00 IVA esclusa, non frazionabile, si chiede di chiarire:

1. se il requisito possa essere soddisfatto mediante un unico contratto/affidamento con una Pubblica Amministrazione ancora in corso di esecuzione alla data di partecipazione alla gara, qualora risultino già effettivamente eseguite, fatturate e quietanzate prestazioni per un importo almeno pari a 435.000,00 IVA esclusa, documentabili mediante contratto, fatture quietanzate/documentazione bancaria e/o certificazione rilasciata dall'Ente committente recante oggetto, importo e periodo di esecuzione;
2. se possa essere considerato idoneo ai fini del medesimo requisito un affidamento avente ad oggetto l'organizzazione e la realizzazione di eventi istituzionali per una Pubblica Amministrazione, qualora nell'ambito dello stesso siano ricomprese attività di comunicazione connesse agli eventi, quali ideazione e gestione dei contenuti, promozione, produzione di materiali informativi e multimediali, comunicazione digitale, live streaming, supporto media e/o rassegna stampa, considerato che tra le Linee di Azione della presente procedura sono espressamente ricompresi Eventi e iniziative istituzionali. Si chiede pertanto conferma che, ricorrendo le condizioni sopra indicate, tale esperienza possa essere utilizzata ai fini della dimostrazione del requisito di cui al paragrafo 6.2.2.

Chiarimento:

Con riferimento al punto 1, si conferma che il requisito di cui al par. 6.2.2 del Disciplinare di gara può essere soddisfatto anche attraverso un contratto di appalto ancora in corso di esecuzione alla data di presentazione dell'offerta, purché la quota parte delle prestazioni già effettivamente ed interamente eseguite, fatturate e quietanzate dall'operatore economico sia di importo complessivo non inferiore a € 435.000,00, IVA esclusa.

Con riferimento al punto 2, si chiarisce che il requisito del "Servizio di punta" di cui al par. 6.2.2 del Disciplinare prevede l'esecuzione di almeno un servizio di comunicazione istituzionale in favore di un Ente Pubblico di importo pari o superiore a € 435.000,00 IVA esclusa, non frazionabile. Come indicato all'Art. 1 del Capitolato Tecnico, per comunicazione istituzionale si intendono le attività di informazione e comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni disciplinate dalla Legge 150/2000. Sulla base di tale presupposto, si conferma che un servizio

avente ad oggetto la realizzazione di eventi istituzionali in favore di una Pubblica Amministrazione può essere considerato idoneo ai fini del requisito di punta, a condizione che tale affidamento pregresso si sia configurato come un servizio integrato di comunicazione, all'interno del quale le attività di comunicazione, promozione e informazione connesse agli eventi (quali ideazione e gestione di contenuti editoriali, storytelling, comunicazione digitale e social, relazioni con i media, live streaming e produzione multimediale) abbiano costituito la componente principale, prevalente o comunque qualificante del servizio reso. Di contro, non saranno ritenuti idonei contratti aventi ad oggetto servizi di organizzazione eventi di natura meramente logistica o ricreativa (es. noleggio strutture, catering, hostess, sorveglianza) privi della componente sostanziale di comunicazione e informazione pubblica di cui alla Legge 150/2000.

Richiesta N° 6 del 06/09/2026

Testo quesito:

Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.2.2 del Disciplinare di gara Servizio di punta, si chiede di chiarire se il requisito possa ritenersi soddisfatto mediante un unico contratto stipulato con una Pubblica Amministrazione, ancora in corso di esecuzione alla data di presentazione dell'offerta, qualora l'operatore economico abbia già effettivamente eseguito, fatturato e percepito corrispettivi relativi alle prestazioni eseguite per un importo superiore ad 435.000,00 IVA esclusa.

Si chiede altresì conferma che, ai fini della comprova del requisito, possa essere considerata la quota di prestazioni già effettivamente eseguita nell'ambito del predetto contratto, documentabile mediante contratto, fatture quietanzate/documentazione bancaria e/o certificazione rilasciata dall'Amministrazione contraente recante oggetto, importo e periodo di esecuzione, ancorché il rapporto contrattuale complessivo non sia ancora formalmente concluso.

Infine, si chiede di precisare se possa essere qualificato quale servizio di comunicazione istituzionale, ai fini del medesimo requisito, un affidamento relativo alla progettazione, organizzazione e realizzazione di un evento istituzionale per una Pubblica Amministrazione, qualora lo stesso comprenda attività di comunicazione, promozione, produzione di contenuti e materiali, comunicazione digitale, supporto media e ulteriori attività connesse alla comunicazione istituzionale dell'evento.

Chiarimento:

Il requisito di cui al par. 6.2.2 del Disciplinare di gara "Servizio di punta" può essere soddisfatto anche attraverso un contratto di appalto ancora in corso di esecuzione alla data di scadenza del bando, a condizione che la quota parte delle prestazioni già effettivamente ed interamente eseguite, fatturate e pagate dall'operatore economico abbia raggiunto o superato l'importo minimo di € 435.000,00 IVA esclusa nell'ambito del decennio di riferimento.

Si conferma, inoltre, che un affidamento pregresso è considerato idoneo ai fini del requisito di cui al par. 6.2.2, purché tale contratto si sia configurato come un servizio integrato di comunicazione. In particolare, l'attività di comunicazione e valorizzazione deve aver rappresentato la componente principale, prevalente o comunque caratterizzante e qualificante dell'affidamento stesso, e non una prestazione meramente accessoria o marginale ad attività di pura logistica, allestimento o ristorazione. Resta fermo che non saranno ritenuti idonei contratti aventi ad oggetto servizi di natura meramente allestitiva, ricreativa o logistica privi delle attività di informazione e comunicazione pubblica di cui alla Legge n. 150/2000.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Edoardo Intravaia